

## **PARERE DI CONGRUITÀ**

(Artt. 13 e 29, L. 247/2012 – Artt. 2 e 7, L. 49/2023)

**Richiedente: Avv.**

**Istanza depositata in data**

**Registro note n.**

### **1. L'istanza**

Il Consigliere Relatore Avv. \_\_\_\_\_ riferisce che, con istanza depositata in data \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro Note al n. \_\_\_\_\_, l'Avv. \_\_\_\_\_ ha chiesto il rilascio di parere di congruità in merito al compenso richiesto per l'attività difensiva svolta quale difensore di fiducia del sig. \_\_\_\_\_, nell'ambito del procedimento penale n. \_\_\_\_\_ R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna – n. \_\_\_\_\_ R.G. DIB.

Il compenso richiesto è complessivamente pari a € 21.844,00, oltre 15% spese generali, 4% Cassa Nazionale Avvocati e 22% IVA.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sul rilascio dei pareri di congruità dei compensi adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, la competenza a pronunciarsi, in ragione del valore, è attribuita al Consiglio stesso.

L'Avv. \_\_\_\_\_ ha documentato l'attività difensiva di cui chiede la liquidazione allegando:

-  
-  
-

L'Avv. \_\_\_\_\_ ha altresì depositato copia della nota proforma spedita alla \_\_\_\_\_, presso la residenza, a mezzo raccomandata A/R in data \_\_\_\_\_, ricevuta dal destinatario in data \_\_\_\_\_, unitamente a lettera di accompagnamento recante richiesta di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta e della ricevuta di ritorno.

L'istante ha dichiarato che la suddetta richiesta è rimasta priva di esito.

### **2. Il procedimento**

La Segreteria ha spedito al sig. \_\_\_\_\_, presso la residenza, l'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo e della possibilità di tentativo di conciliazione a mezzo raccomandata A/R in data \_\_\_\_\_, ricevuta dal destinatario in data \_\_\_\_\_.

La documentazione depositata dall'istante ai fini del rilascio del richiesto parere di congruità è risultata sufficiente e non sono state pertanto formulate richieste di integrazione.

### **3. Sintesi dell'attività svolta dall'istante**

L'attività difensiva prestata dall'Avv. \_\_\_\_\_ ha avuto inizio il giorno \_\_\_\_\_, con il conferimento di mandato difensivo fiduciario da parte

del sig. \_\_\_\_\_, e si è concluso in data \_\_\_\_\_ con la sentenza n. \_\_\_\_\_, emessa dal Tribunale di Bologna in data \_\_\_\_\_.

In estrema sintesi, l'attività svolta dall'Avv. \_\_\_\_\_, così come documentata, è consistita:

- quanto alla fase delle indagini preliminari:
  - nell'esame e studio degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (riconducibile alla fase di studio);
  - nella partecipazione all'udienza di conferimento di incarico a C.T.U. ex art. 360 c.p.p. e nomina C.T.P. (riconducibile alla fase istruttoria);
  - nella cooperazione con il CTP (riconducibile alla fase istruttoria);
  - nell'esame della relazione del CTU (riconducibile alla fase di studio);
  - nell'esame della richiesta di archiviazione del PM (riconducibile alla fase di studio);
- quanto alla fase avanti al GIP conseguente a opposizione a richiesta di archiviazione:
  - nell'esame e studio dell'atto di opposizione a richiesta di archiviazione e documentazione allegata (riconducibile alla fase di studio);
  - nella partecipazione e nello svolgimento di attività istruttoria all'udienza tenutasi avanti il GIP in data \_\_\_\_\_ (riconducibile alla fase istruttoria);
  - nella partecipazione e nella discussione all'udienza tenutasi avanti il GIP in data \_\_\_\_\_ (riconducibile alla fase decisoria);
  - nell'esame dell'ordinanza di imputazione coatta (riconducibile alla fase di studio);
- quanto alla fase dell'udienza preliminare conseguente a richiesta di rinvio a giudizio:
  - nell'esame e studio atti del fascicolo (riconducibile alla fase di studio);
  - nella partecipazione e nello svolgimento di attività istruttoria alle udienze tenutesi avanti il GUP in data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (riconducibile alla fase istruttoria);
  - partecipazione e discussione all'udienza tenutasi avanti il GUP in data \_\_\_\_\_ (riconducibile alla fase decisoria);
  - esame decreto che dispone il giudizio (riconducibile alla fase di studio);
- quanto alla fase dibattimentale avanti al Tribunale in composizione monocratica:
  - esame e studio atti (riconducibile alla fase di studio)
  - partecipazione e svolgimento attività istruttorie alle udienze tenutesi avanti al Tribunale di Bologna nelle seguenti date: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (riconducibile alla fase istruttoria);

- nella partecipazione e nella discussione all'udienza tenutasi avanti il Tribunale in composizione monocratica in data \_\_\_\_\_ (riconducibile alla fase decisoria);
- nell'esame della sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica, emessa in data 09.01.2024 e depositata (fuori termine) in data 11.04.2024;
- quanto alle indagini difensive effettuate a seguito di nuova contestazione (*rectius*, nuova formulazione dell'imputazione) effettuata dal P.M. all'udienza tenutasi avanti al Tribunale in composizione monocratica in data \_\_\_\_\_, prodotte all'udienza tenutasi in data \_\_\_\_\_:
  - nell'esame e studio (riconducibile alla fase di studio);
  - nel colloquio informale e nella raccolta di dichiarazioni da una testimone inizialmente non indicata nella lista testi (riconducibile alla fase istruttoria).

#### **4. Acconti e spese**

Non sono stati documentati acconti o spese.

#### **5. Parametri tariffari**

La quantificazione del compenso è stata effettuata dall'istante applicando alle varie fasi dell'attività svolta, così come sopra descritte, i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati con D.M. 147/2022, applicabile in ragione del momento in cui l'attività si è conclusa, quantificati secondo valori massimi in ragione dei seguenti elementi:

- numero imputati coinvolti (tre, oltre all'Assistito);
- numero parti civili costituite (tre);
- numero atti/documenti acquisiti nelle varie fasi del procedimento/processo;
- complessità delle questioni tecnico-giuridiche affrontate;
- impegno complessivamente profuso, anche in ragione della partecipazione a un consistente numero di udienze (complessivamente venti nel corso del procedimento/processo);
- risultato conseguito;

e precisamente:

- quanto alla fase delle indagini preliminari:
 

- studio controversia	€ 1.277,00
- fase introduttiva	€ 993,00
- fase istruttoria	€ 1.560,00
- fase decisionale	€ 1.844,00

Totale A	€ 5.674,00
----------	------------

- quanto alla fase GIP conseguente a opposizione a richiesta di archiviazione
 

- fase di studio	€ 1.277,00
- fase istruttoria	€ 1.560,00

- fase decisionale	€ 1.844,00
<b>Totale B</b>	<b>€ 4.681,00</b>
- quanto alla fase dell'udienza preliminare:	
- fase di studio	€ 1.277,00
- fase introduttiva	€ 1.134,00
- fase istruttoria	€ 1.560,00
- fase decisionale	€ 2.127,00
<b>Totale C</b>	<b>€ 6.098,00</b>
- quanto alla fase avanti al Tribunale in composizione monocratica:	
- studio controversia	€ 710,00
- fase introduttiva	€ 851,00
- fase istruttoria	€ 1.701,00
- fase decisionale	€ 2.127,00
<b>Totale D</b>	<b>€ 5.389,00</b>
- quanto alle indagini difensive:	
- studio controversia	€ 1.277,00
- fase istruttoria	€ 1.418,00
<b>Totale E</b>	<b>€ 2.695,00</b>
e così per un totale complessivo pari a	€ 21.844,00

## **6. Motivazione**

Esaminata la richiesta di parere di congruità come sopra formulata, in rapporto alla descrizione dell'attività svolta di cui al precedente paragrafo 3, si osserva che:

- quanto alla fase delle indagini preliminari, non possono essere riconosciute la "fase introduttiva" e la "fase decisionale", giacché, così come descritta e documentata, la pur corposa ed impegnativa attività professionale svolta non è riconducibile alle suddette fasi, così come descritte nel D.M. 55/2014 anche a seguito della novella del 2022, sono invece applicabili la "fase di studio" e la "fase istruttoria" e gli importi applicati secondo valori massimi risultano corretti e ampiamente giustificati dalla complessità tecnico-giuridica e dall'impegno profuso;
- quanto alla fase GIP conseguente ad opposizione a richiesta di archiviazione, l'attività svolta rientra nelle fasi indicate e gli importi applicati secondo valori massimi risultano corretti e ampiamente giustificati dalla complessità delle questioni tecnico-giuridiche affrontate e dal numero di atti esaminati;

- quanto alla fase dell'udienza preliminare, non può essere riconosciuta la "fase introduttiva", giacché, così come descritta e documentata, la pur corposa ed impegnativa attività professionale svolta non è riconducibile alle suddette fasi, così come descritte nel D.M. 55/2014 anche a seguito della novella del 2022, sono invece applicabili le restanti fasi indicate e gli importi applicati secondo valori massimi risultano giustificati dalla complessità delle questioni tecnico-giuridiche affrontate, dal numero delle parti e dall'impegno complessivamente profuso, anche in ragione del numero di udienze attraverso le quali la fase in oggetto si è dipanata (cinque);
- quanto alla fase avanti al Tribunale in composizione monocratica, non può essere riconosciuta la "fase introduttiva", giacché, così come descritta e documentata, la pur corposa ed impegnativa attività professionale svolta non è riconducibile alla suddetta fase, così come descritte nel D.M. 55/2014 anche a seguito della novella del 2022, sono invece applicabili le restanti fasi indicate e gli importi applicati secondo valori massimi risultano giustificati dalla complessità delle questioni tecnico-giuridiche affrontate, dal numero delle parti e dall'impegno complessivamente profuso, anche in ragione del numero di udienze attraverso le quali la fase in oggetto si è dipanata (quattordici), e dal risultato conseguito;
- quanto alle indagini difensive, l'attività svolta rientra nelle fasi indicate e gli importi applicati secondo valori massimi risultano corretti e ampiamente giustificati dalla complessità delle questioni tecnico-giuridiche affrontate e dal numero di atti esaminati, anche in ragione della nuova contestazione formulata dal P.M. ex art. 520 c.p.p., che ha significativamente mutato il perimetro di accusa e la conseguente linea difensiva.

### **Proposta**

Tutto ciò premesso ed osservato, il Consigliere Relatore propone liquidarsi i seguenti compensi:

- quanto alla fase delle indagini preliminari:	
- fase di studio	€ 1.277,00
- fase istruttoria	€ 1.560,00
<b>Totale A</b>	<b>€ 2.837,00</b>
- quanto alla fase GIP conseguente a opposizione a richiesta di archiviazione	
- fase di studio	€ 1.277,00
- fase istruttoria	€ 1.560,00
- fase decisionale	€ 1.844,00
<b>Totale B</b>	<b>€ 4.681,00</b>

- quanto alla fase dell'udienza preliminare:	
- fase di studio	€ 1.277,00
- fase istruttoria	€ 1.560,00
- fase decisionale	€ 2.127,00
Totale C	€ 4.964,00
- quanto alla fase avanti al Tribunale in composizione monocratica:	
- fase di studio	€ 710,00
- fase istruttoria	€ 1.701,00
- fase decisionale	€ 2.127,00
Totale D	€ 4.538,00
- quanto alle indagini difensive:	
- fase di studio	€ 1.277,00
- fase istruttoria	€ 1.418,00
Totale E	€ 2.695,00
e così per un totale complessivo pari a	€ 19.715,00

### **Votazione e dispositivo**

Il Consiglio, preso atto del riferimento e della proposta del Consigliere Relatore Avv. \_\_\_\_\_,

visti e richiamati

gli artt. 13 e 29, L. 247/2012

gli artt. 3, 7, 9, 22ss, L. 241/1990

gli artt. 2 e 7, L. 49/2023

l'art. 2233 c.c.

il vigente regolamento sul rilascio dei pareri di congruità di questo Ordine

All'esito del riferimento, il Consiglio, all'unanimità, con efficacia immediatamente esecutiva,

considerati

- l'attività professionale svolta dall'Avv. \_\_\_\_\_ a favore del sig. \_\_\_\_\_ nel summenzionato procedimento penale;
- il corretto inquadramento dell'attività professionale svolta nelle fasi previste dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, applicabile in ragione del momento in cui l'attività professionale si è conclusa, con esclusione di: fase introduttiva e fase decisionale nell'ambito della fase delle indagini preliminari; fase introduttiva nell'ambito della fase avanti al GUP; fase introduttiva nella fase avanti al Tribunale in composizione monocratica;

- il fatto che l'applicazione dei parametri di cui sopra secondo valori massimi trova ampia giustificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 e s.m.i. in ragione dei seguenti aspetti;
  - complessità delle questioni tecnico-giuridiche affrontate;
  - numero atti/documenti esaminati nelle varie fasi del procedimento/processo;
  - impegno complessivamente profuso;
  - numero imputati coinvolti (quattro, oltre all'Assistito, nella fase dell'udienza preliminare; tre, oltre all'Assistito, nella fase dibattimentale);
  - numero parti civili costituite (quattro, di cui una sia in proprio che per altre due posizioni);
  - risultato conseguito;

**ritiene congruo**

formulando conseguente parere

liquidare l'importo di euro 19.715,00 a favore dell'Avv. \_\_\_\_\_ a titolo di compensi per l'attività professionale prestata a favore del sig. \_\_\_\_\_ nel summenzionato procedimento penale, così come sopra quantificato, oltre al 15% rimborso forfettario delle spese generali, 4% Cassa Previdenza Avvocati e 22% IVA.